

## **TI\_GERICHTE 38.2023.64 vom 30. Januar 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2023.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.64)

FR: TI\_GERICHTE 38.2023.64 du 30 janvier 2024

IT: TI\_GERICHTE 38.2023.64 del 30 gennaio 2024

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.). Nella STF 8C\_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57 e appena menzionata, l'Alta Corte ha precisato che si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione dell'amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già dall'inizio qualificato come senza possibilità di successo. In concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie riguardanti il ricorrente risulta che la riscossione degli stipendi non è stata comprovata da debita documentazione (cfr. consid. 2.10.), dall'altro, la decisione su opposizione della Cassa si rivela fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che i documenti prodotti dall'insorgente, in particolare i conteggi dello stipendio, i certificati di salario e le dichiarazioni d'imposta, sono semplici allegazioni di parte, ritenuto che aveva in seno alla \_\_\_\_\_ una sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'infondatezza dell'impugnativa è risultata manifesta già al momento dell'inoltro del ricorso. Inoltre giova sottolineare che, qualora il pubblico dibattimento sia chiesto soltanto nell'ottica di un'assunzione di prove e non per fornire al Tribunale il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie, il principio della pubblicità delle udienze non conferisce alcun diritto al riguardo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 = SVR 2020 UV Nr. 28 pag. 114; STF 9C\_87/2013 del 18 marzo 2013). Il giudice, in effetti, può rinunciare al dibattimento se lo stesso è finalizzato o funzionale all'assunzione di prove (cfr. STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.3.) In casu l'audizione del ricorrente in ossequio del diritto di essere sentito e dell'art. 6 CEDU è stata chiesta al fine di "confermare l'avvenuta riscossione del salario" (cfr. doc. I pag. 4). Risulta, perciò, che la convocazione dell'insorgente è stata postulata piuttosto nell'ottica dell'assunzione di prove. RI 1 ha del resto potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C\_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C\_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.). Il diritto di essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C\_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C\_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.). Al riguardo cfr. STCA 39.2022.6. del 24

gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_61/2023 de 22 marzo 2023; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6. Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C\_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C\_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di sentire l'insorgente (cfr. STF 8C\_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e di richiamare gli incarti fiscali dell'assicurato e della \_\_\_\_\_ in liquidazione. 2.12. In esito a quanto precede la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.

## **E. 2.6**

La Prassi LADI sull'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue: " (...) Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI Percezione effettiva di un salario B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione. (...) Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario. B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato. L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario. La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello

stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato. Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (...)” Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI ID relativi al guadagno assicurato è inoltre previsto : " (...) Salario determinante art. 23 cpv. 1 LADI C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro. C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. (...)” 2.7. È vero, come affermato dal ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C\_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C\_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C\_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C\_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C\_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, il \_\_\_\_\_ 2006, è stato iscritto nel Registro di commercio quale socio (in possesso di una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.--) e gerente con diritto di firma individuale della \_\_\_\_\_, costituita nella medesima data e il cui scopo è in particolare l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di auto d'occasione, il commercio di pezzi di ricambio e accessori, nonché la prestazione di servizi. L'ulteriore quota di fr. 1'000.-- appartiene a \_\_\_\_\_, socia senza diritto di firma (cfr. doc. 6: estratto RC, la cui versione aggiornata è reperibile nel sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). Il ricorrente, dal 1° febbraio 2006 al 30 aprile 2023, è inoltre stato alle dipendenze della \_\_\_\_\_ come venditore di autovetture d'occasione al 100% con un salario di fr. 1'600.-- al mese (cfr. doc. 2; 3; 4). La disdetta del rapporto di lavoro data dalla Sagl è da far risalire alla difficile situazione finanziaria che ha condotto al fallimento della società (cfr. doc. 2; 3). In effetti il 2 maggio 2023 l'avv. RA 1, per conto dell'insorgente, in qualità di gerente con diritto firma individuale, ha presentato alla Pretura di \_\_\_\_\_ un'istanza di auto fallimento ex art. 191 LEF, indicando, segnatamente, che la ditta ha dovuto cessare l'attività dall'inizio del mese di maggio 2023 e che il capitale sociale non era più coperto (cfr. doc. 5). Il fallimento della \_\_\_\_\_ è stato pronunciato con decisione emessa dal Pretore il 3 maggio 2023 e conseguentemente la società è stata sciolta. La procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo il 22 giugno 2023, con la precisazione che la società sarà cancellata d'ufficio se entro due anni non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la cancellazione (cfr. estratto RC). Nel frattempo, il 5 maggio 2023, il ricorrente si è annunciato all'URC di \_\_\_\_\_ per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1). L'insorgente ha prodotto i conteggi di salario mensili da maggio 2021 ad aprile 2023 da cui si evince uno stipendio mensile lordo di fr. 1'600.-- senza tredicesima (cfr. doc. 7), i certificati di salario del 2021 e del 2022 in cui è stato inserito, per ciascun anno, uno stipendio lordo di fr. 19'200.-- (fr. 1'600 x 12 mesi), come pure del periodo gennaio-aprile 2023 che riporta un salario di fr. 6'400.-- (fr. 1'600 x 4 mesi; cfr. doc. 8), la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 relativa all'anno 2019 (reddito attività dipendente principale contrib.: fr. 17'741; cfr. doc. 9), la decisione di tassazione del 16 giugno 2021 riguardante l'anno 2020 (reddito attività dipendente principale contrib.: fr. 17'717; cfr. doc. 10), le sue dichiarazioni d'imposta 2021 e 2022 in cui è stato indicato un reddito da attività dipendente principale per ciascun anno di fr. 17'713.-- (cfr. doc. 12; 13) e le dichiarazioni d'imposta dell'\_\_\_\_\_ 2021 e 2022 (cfr. doc. 11; 13). Il 19 giugno e il 6 luglio 2023 la Cassa ha chiesto al ricorrente di trasmettere l'estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi (cfr. doc. 14; 17). Il 17 luglio 2023 ha fissato all'insorgente il termine scadente il 27 luglio 2023 per fornire quanto richiesto, rendendolo attento che in caso contrario avrebbe deciso sulla base dei documenti in suo possesso (cfr. doc. 19). L'avv. RA 1, il 18 luglio 2023, ha risposto che, siccome la domanda non era sorretta da una sufficiente base legale e aveva il solo scopo di

causare spese al suo cliente, postulava l'emanazione di una decisione che potesse essere impugnata (cfr. doc. 20). Con decisione del 20 luglio 2023 la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 maggio 2023, poiché la riscossione del salario - che da quanto dichiarato dal medesimo gli sarebbe stato versato in contanti - non era stata dimostrata (cfr. doc. 22). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 ottobre 2023, nella quale è stato evidenziato che "la prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato" (cfr. doc. B).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola condizione risulta essere l'esercizio di un'attività soggetta all'obbligo contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C\_913/2011 del 10 aprile 2012). In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d'impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C\_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017). In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell'11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l'esistenza di un'attività sottoposta a contribuzione, l'Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l'estratto del conto individuale AVS, l'attestazione del datore di lavoro firmata dall'assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermantici che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l'assicurato aveva realmente lavorato. Inoltre, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l'entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile. Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C\_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF 8C\_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C\_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine ; STF 8C\_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine , pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

2.10. Nel caso di specie, tutto ben ponderato, non è determinante la questione di sapere se il ricorrente abbia adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI, tra cui il periodo di contribuzione minimo secondo la lett. e dell'art. 8 cpv. 1 LADI e l'art. 13 LADI (cfr. consid. 2.2.). Va, comunque, sottolineato che la prova che un salario è stato realmente percepito è un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio

effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 consid. 2.7., confermata dalla STF 8C\_452/2019 del 12 novembre 2019, menzionate al consid. 2.5.), come risulta essere la presente fattispecie, considerato che l'insorgente, quale socio e gerente della \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.8.), aveva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavorava. In concreto decisivo è il fatto che non sia possibile determinare il guadagno assicurato del ricorrente. In effetti nella presente fattispecie quest'ultimo va stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Non torna, per contro, applicabile l'eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.), siccome nel caso dell'insorgente, essendo socio con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000 e gerente con diritto di firma individuale della Sagl, sua datrice di lavoro, e potendo perciò influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro, non può essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. La Cassa ha asserito che RI 1 le ha dichiarato di aver percepito gli stipendi in contanti (cfr. doc. 22), ciò che non è stato smentito dal medesimo. Non sono, del resto, stati forniti estratti conto postali o bancari, atti ad attestare il versamento dei salari sul conto dell'insorgente da parte del datore di lavoro. La pretesa effettiva riscossione degli stipendi (cfr. doc. I) è, quindi, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante. L'insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver percepito le remunerazioni dovutegli dalla Sagl tramite la consegna alla Cassa dei certificati di salario 2021, 2022 e 2023, dei conteggi stipendio per i mesi maggio 201 - aprile 2023, delle decisioni di tassazioni per l'anno 2019 e 2020, della notifica di tassazione per l'anno 2021, come pure dell'istanza di auto fallimento (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Tuttavia tale documentazione non è sufficiente nel caso del ricorrente che, in qualità di gerente con firma individuale della società datrice di lavoro, redigeva e firmava i documenti che lo concernevano, come i conteggi di salario. Al riguardo giova rilevare che in una sentenza 8C\_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., citata al consid. 2.9., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl costituite da un unico socio e gerente (in casu l'altra socia della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha ad ogni modo una quota di soli fr. 1'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000 e non ha diritto di firma) vanno poste esigenze di prova particolarmente elevate. Per quanto attiene alle censure in merito all'illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non gli ha negato le indennità di disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art. 727a cpv. 2; 727 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad altre prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito i salari (cfr. doc. 22; B). In secondo luogo, che comunque non sono soltanto le direttive della SECO, Prassi LADI ID p.to B148 (e p.to C2 che rinvia ai p.ti B144 segg.; cfr. consid. 2.6.) a prevedere per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il cui salario veniva versato in contanti che possono essere accettati come prove le dichiarazioni fiscali corredate dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, bensì in primis è la giurisprudenza della nostra Massima Istanza che contempla tali mezzi di prova. In particolare con sentenza 8C\_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid.

2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato. Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, anch'esso menzionato negli esempi del p.to B148, l'Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall'assicurato e destinati all'AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità. La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C\_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA 38.2018.17 dell'11 giugno 2018), citata al consid. 2.4., pronunciandosi in merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d'altronde indicato: " 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (...)". In simili condizioni, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all'affettivo versamento (in contanti) a suo favore, nel periodo determinante - che, in casu, è compreso tra il 5 maggio 2021 e il 4 maggio 2023 - di un salario di fr. 1'600 (cfr. STF 8C\_256/2018 del 9 maggio 2018 consid. 4.3.). Ne discende che non risulta dimostrata, perlomeno secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C\_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile (cfr. consid. 2.4.; 2.5.). La pretesa dell'insorgente alle indennità di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C\_197/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C\_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C\_508/2021 del 25 agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, citata al consid. 2.4.). A ragione, quindi, la Cassa non ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione dal 5 maggio 2023. 2.11. Il ricorrente ha chiesto di essere personalmente convocato dal TCA, precisando che "la sua audizione permetterà di confermare l'avvenuta riscossione del salario", come pure di richiamare, oltre all'incarto della Cassa, prodotto peraltro con la risposta di causa, gli incarti fiscali suo e del datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 4; V; III). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia

della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C\_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C\_335/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C\_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C\_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nel caso di specie il ricorrente ha menzionato l'art. 6 CEDU, ma non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, limitandosi a postulare la propria audizione (cfr. doc. I pag. 4). Si può, in ogni caso, prescindere dall'indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF 8C\_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C\_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C\_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C\_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C\_504/2010 del

### **E. 2.13**

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.